

**COMUNE DI CAMERANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA CONCESSIONE e L'UTILIZZO  
DELLE BACHECHE DI PROPRIETA'  
COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 28.11.2011

(Sostituisce il Regolamento Comunale per la concessione di bacheche nel centro storico per la comunicazione sociale  
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 27.10.2003)

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art 1. Oggetto del regolamento .....                     | 3 |
| Art 2. Soggetti destinatari.....                         | 3 |
| Art 3. Installazione Bacheche Comunali.....              | 3 |
| Art 4. Rilascio della concessione .....                  | 4 |
| Art 5. Graduatoria.....                                  | 4 |
| Art 6. Modalità d'uso.....                               | 4 |
| Art 7. Sanzioni - Usi vietati - Revoca - Decadenza ..... | 5 |
| Art 8. Disciplina transitoria .....                      | 5 |
| Art 9. Rinvio .....                                      | 5 |

## **Art 1. Oggetto del regolamento**

- 1.1. Il presente regolamento disciplina la concessione e la revoca dell'uso delle bacheche di proprietà Comunale che hanno come fine quello di fornire un'adeguata informazione alla cittadinanza consentendo la pubblicizzazione delle proprie attività statutarie, con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro e/o commerciale.
- 1.2. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, installate negli appositi spazi

## **Art 2. Soggetti destinatari**

- 2.1. Limitatamente alla disponibilità degli spazi, le citate bacheche possono essere utilizzate secondo le modalità e condizioni che sono espressamente contenute nel presente regolamento, per pubblicizzare iniziative politiche, sindacali e di categoria, culturali, sociali e sportive effettuate da partiti, sindacati, comitati, associazioni, fondazioni, nonché da gruppi ed organizzazioni che non perseguono finalità di lucro o la cui attività si ispiri alla valorizzazione del territorio comunale.
- 2.2. Per i partiti politici è altresì necessaria la rappresentanza nell'ambito del Parlamento Nazionale, Regionale, Provinciale. Ai Partiti è assicurata la disponibilità di una bacheca.
- 2.3. Alle eventuali liste civiche direttamente elette, aventi rappresentanza in Consiglio Comunale, è assicurata la disponibilità di una bacheca.
- 2.4. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo di una bacheca per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.
- 2.5. In caso di estinzione del soggetto assegnatario, la bacheca è riassegnata d'ufficio ad un nuovo soggetto secondo l'ordine della graduatoria derivante dall'assegnazione delle domande rimaste inevase.
- 2.6. In caso di fusione di due o più soggetti assegnatari, questi hanno l'obbligo, a pena di decadenza dall'assegnazione, di comunicarlo all'Ufficio competente. In seguito a tale comunicazione il competente organo comunale provvede tempestivamente alla riassegnazione di una delle bacheche originariamente assegnate al nuovo soggetto. Il competente organo comunale provvede altresì all'assegnazione delle bacheche rimaste disponibili secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase.
- 2.7. In caso di scissione di un soggetto assegnatario in più soggetti autonomi, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente, presentando contestualmente eventuale nuova richiesta di assegnazione. Qualora non siano disponibili bacheche non assegnate in numero sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la bacheca originariamente aggiudicata si riassegna per sorteggio oppure si assegna ad uso congiunto qualora tutti i soggetti richiedenti presentino domanda in tal senso.
- 2.8. Non potranno essere rilasciate concessioni in numero né superiore a quello indicato dall'Amministrazione Comunale, né al di fuori degli spazi dalla stessa prefissati.

## **Art 3. Installazione Bacheche Comunali**

- 3.1. Il numero delle concessioni, la tipologia delle bacheche, l'individuazione degli spazi per la loro installazione e le successive eventuali modifiche di tali elementi, competono alla Giunta comunale.

#### **Art 4. Rilascio della concessione**

- 4.1. La concessione è accordata o negata, dal Responsabile di Settore cui è affidato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.r.p.) entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, tramite e-mail.
- 4.2. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.r.p.) verifica la regolarità delle domande presentate e stabilisce il numero dei soggetti ammessi alla concessione.
- 4.3. La concessione è valida unicamente per il periodo per cui viene accordata e per lo spazio ed il luogo esattamente indicato nella stessa.
- 4.4. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una concessione.
- 4.5. La concessione è accordata per un periodo non superiore a cinque anni e non può essere rinnovata tacitamente.
- 4.6. La domanda per il rilascio della concessione è presentata da chi ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo a norma dell'art. 2 del presente regolamento, ovvero da persona da questi delegata mediante atto scritto. La rinuncia alla concessione deve essere parimenti dichiarata da uno dei due soggetti su indicati per iscritto all'Amministrazione Comunale.
- 4.7. Contestualmente al rilascio della concessione verrà consegnata una etichetta con il numero dell'autorizzazione e la data della scadenza da apporre obbligatoriamente all'interno della bacheca in modo visibile.
- 4.8. Il cambio di denominazione dell'intestatario va comunicato all'ufficio Comunale in forma scritta.

#### **Art 5. Graduatoria**

- 5.1. Ai soggetti indicati all'art. 2, fatti salvi i Partiti, le Liste Civiche e l'Amministrazione Comunale, l'attribuzione dei singoli spazi sarà assegnata ai soli soggetti aventi sede in Camerano.  
L'ordine di assegnazione sarà in base al numero di aderenti.
- 5.2. Le istanze di concessione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo quanto indicato al punto 5.1.
- 5.3. Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio competente al rilascio della concessione interpella tramite e-mail, il primo utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di dieci giorni per confermare l'istanza di concessione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita con cancellazione dalla graduatoria.

#### **Art 6. Modalità d'uso**

- 6.1. Il soggetto titolare della concessione non potrà utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge e all'ordine pubblico.
- 6.2. Il titolare della concessione è tenuto, a sua cura ed opera: ad assicurare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della bacheca (compresa l'eventuale modifica della serratura); alla pulizia periodica interna ed esterna della bacheca; al decoro complessivo della struttura e/o impianto concesso.
- 6.3. L'affissione nelle bacheche comunali è effettuata direttamente dal soggetto assegnatario.
- 6.4. Il concessionario risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.
- 6.5. Tutto il materiale affisso dovrà recare la data di affissione in quanto il soggetto assegnatario di spazio che non provvede ad affiggere materiale nuovo per 6 (sei) mesi consecutivi perde il diritto all'assegnazione.
- 6.6. L'utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale.

## **Art 7. Sanzioni - Usi vietati - Revoca - Decadenza**

- 7.1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 7.2. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali pena la revoca dell'autorizzazione.
- 7.3. L'installazione di una bacheca senza l'autorizzazione amministrativa, è punita con la sanzione prevista dall'art. 10 comma 1° della legge n.47 del 28.02.1985. In caso di installazione abusiva contestualmente alla sanzione verrà emessa ordinanza di rimozione.
- 7.4. Chiunque utilizzi la bacheca assegnata in contrasto con le disposizioni contenute al precedente art. 6 e comunque in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro come da Art.7 bis della Legge 16 Gennaio 2003, n° 3.
- 7.5. I manifesti posizionati all'esterno delle bacheche devono essere rimossi immediatamente dal Concessionario.
- 7.6. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
- 7.7. E' vietata la sublocazione delle bacheche assegnate.
- 7.8. Se il trasgressore è il Concessionario, contestualmente alla terza sanzione o avviso scritto (inviato anche tramite e-mail) di uso che vada contro il presente Regolamento, verrà emesso automatico provvedimento di revoca della concessione.
- 7.9. La condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso le bacheche concesse comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione.
- 7.10. L'Amministrazione comunale compie verifiche periodiche circa le assegnazioni e l'utilizzo delle bacheche, al fine di garantirne il corretto utilizzo da parte dei concessionari.

## **Art 8. Disciplina transitoria**

- 8.1. Alla data di approvazione del presente regolamento, tutte le autorizzazioni in vigore sono automaticamente decadute.
- 8.2. Una volta entrato in vigore il presente regolamento si provvederà al rilascio di nuove concessioni.

## **Art 9. Rinvio**

- 9.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al regolamento di polizia urbana, al regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone e al regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.